

STUDIO LEGALE

Avv. ROSARIO PERRI (of counsel)

Avv. EMANUEL TRANCHINO

Avv. FRANCESCO POLISELLI

Dott. GABRIELE PERNA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER L'EMILIA ROMAGNA

- SEDE DI BOLOGNA -

RICORSO

Nell'interesse del sig. **Luca ALBORESI** (C.F.: LBRLCU89S08F257K), nato a Modena in data 08.11.1989 ed ivi residente residente alla via largo Montecassino n° 50, rappresentato e difeso - g. m. conferito su foglio separato e materialmente congiunto al presente atto – dagli avvocati Emanuel Tranchino (C.F: TRNMNL89H05F839S) e Francesco Poliselli (C.F.: PLSFNC90C20F839A), entrambi del Foro di Modena.

Con richiesta di ricevere comunicazioni e/o notificazioni inerenti l'instaurando giudizio agli indirizzi PEC: francesco.poliselli@ordineavvmodena ed emanuel.tranchino@ordineavvmodena.it, ovvero al numero di FAX 059/4279033 valido per l'intero collegio difensivo

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*;

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA – ROMAGNA, AMBITO TERRITORIALE DI MODENA – UFFICIO VIII**, in persona del Dirigente *pro tempore*;

entrambi rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso cui sono domiciliati per legge in Via Alfredo Testoni n. 6 - 40123 con domicilio digitale alla casella pec: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

E NEI CONFRONTI DI

- **RAFFAELE CONESE**, nato a Bari il giorno 01.08.1972 e residente in Modena, via delle Costellazioni n° 150, i. 35;

- **ESTER SINISCALCHI**, nata il 30.10.1976 ad Avellino e residente in Modena alla via Casimiro Jodi n° 60, i. 4.

PER L'ANNULLAMENTO

41121 MODENA, Via Emilia Est n. 25

TEL: 059/934968 FAX :059/ 4279033

e-mail: studio@studiolegaletp.com

P.E.C. (Posta Elettronica Certificata):
emanuel.tranchino@ordineavvmodena.it
francesco.poliselli@ordineavvmodena.it
gabriele.perna@ordineavvmodena.it

previa sospensione della relativa efficacia dei seguenti atti e provvedimenti:

A) atto m_pi.AOOC SAMO.REGISTRO-UFFICIALEU.0007339 del 02.09.2020, a firma del dirigente *pro tempore* dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ambito Territoriale di Modena, Ufficio VIII, mediante il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (d'ora in avanti, per brevità, GPS) e le graduatorie d'istituto su posto comune e di sostegno del personale docente ed educativo per il biennio 2020/2022, pubblicato il 3.09.2020 (**doc. 1**);

B) graduatorie per le classi di concorso B003 ("*Laboratori di fisica*") e B012 ("*Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche*"), allegate all'atto sub. A) e parimenti pubblicate il 03.09.2020, nella parte in cui attribuiscono al ricorrente i seguenti punteggi e posizioni (**doc. 2**):

- B003, punti 29, posizione 128;

- B012, punti 34, posizione 46;

C) per quanto occorrer possa, della comunicazione a firma del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ambito Territoriale di Modena, inoltrata a mezzo PEC ai sottoscritti difensori in data 23.10.2020, nella parte in cui l'Ufficio riserva "*all'esito dell'esame della documentazione fornita nell'interesse del Sig. Alboresi*" ogni determinazione in ordine alla richiesta di revisione in autotutela delle GPS con attribuzione del punteggio corretto (**doc. 3**);

D) di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale, ivi compresi pareri, proposte, valutazioni.

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

del diritto del sig. Alboresi a vedersi riconosciuto il punteggio di 33 con riferimento alla graduatoria GPS per la classe di concorso B003 ed il punteggio di 38 con riferimento alla graduatoria GPS per la classe di concorso B012

E LA CONSEGUENTE CONDANNA

dell'Ufficio Scolastico per l'Emilia – Romagna, Ambito Territoriale di Modena a rettificare le posizioni in graduatoria GPS del ricorrente per le classi di concorso B003 e B0012, giusta attribuzione dei punteggi rettificati di 33 per la classe di concorso B003 e 38 per la classe di concorso B012

FATTO

**41121 MODENA, Via Emilia Est n. 25
TEL: 059/934968 FAX :059/ 4279033
e-mail: studio@studiolegaletp.com**

P.E.C. (Posta Elettronica Certificata):
emanuel.tranchino@ordineavvmodena.it
francesco.poliselli@ordineavvmodena.it
gabriele.perna@ordineavvmodena.it

a) In data 10.07.2020, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha pubblicato l'Ordinanza Ministeriale n° 60, avente ad oggetto *“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”* e **finalizzata** a disciplinare *“in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124”* (testualmente, l'art. 1 dell'atto).

b) In allegato alla predetta Ordinanza ministeriale n° 60/2020, è stata pubblicata la tabella 6/A, intitolata *“Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale tecnico pratico (ITP) nella scuola secondaria di primo e secondo grado”* e costituente parte integrante della stessa Ordinanza, ai sensi del relativo art. 8, comma 1 (**doc. 4**).

Tale tabella attribuisce 12 punti al possesso del titolo necessario per l'accesso alle graduatorie per le supplenze del personale tecnico e stabilisce una serie di ulteriori punteggi per la valutazione di *“titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso”* (**doc. 5**).

c) In seguito, lo stesso MIUR e mediante Decreto Dipartimentale n° 858 del 21.07.2020, ha stabilito che la domanda di ammissione nelle GPS di interesse dovesse esser presentata nella finestra temporale compresa tra il 22.07.2020 ed il 6.08.2020, in modalità esclusivamente telematica.

d) In data 01.08.2020, così, Luca Alboresi ha presentato regolarmente la domanda di inserimento in GPS relativamente alle classi di concorso B003 e B012, essendo in possesso di Diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito presso l'Istituto tecnico industriale *“Enrico Fermi”*, sito in Modena alla via E. Fermi n° 30 (**doc. 6**).

Tale diploma, difatti, costituisce titolo di accesso ad entrambe le summenzionate graduatorie di interesse (B003 e B012) ed è stato puntualmente indicato nella sezione della domanda denominata *“A.1. - Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio”*,

41121 MODENA, Via Emilia Est n. 25
TEL: 059/934968 FAX :059/ 4279033
e-mail: studio@studiolegaletp.com

P.E.C. (Posta Elettronica Certificata):
emanuel.tranchino@ordineavvmodena.it
francesco.poliselli@ordineavvmodena.it
gabriele.perna@ordineavvmodena.it

unitamente alla categoria di appartenenza (“*Precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso*”) (**doc. 6, pag. 3**).

e) All’interno della richiesta, il sig. Alboresi ha specificato di possedere anche i seguenti **titoli ulteriori rispetto a quello previsto per l’accesso**:

- Master di I Livello in “*Metodologie Didattiche, Psicologiche, Antropologiche e Teoria e Metodi di Progettazione*”, conseguito al termine dell’anno accademico 2017/2018 e presso Università per Stranieri “*Dante Alighieri*” di Reggio Calabria;
- Laurea Magistrale in pubblicità, editoria e creatività d’impresa, conseguita il 12.04.2017 presso Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

I predetti titoli risultano **puntualmente indicati** nelle sezioni riportate a pagina 5 e 6 della domanda, intitolate “*Titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso – Punto B*” (**doc. 6, pagg. 5 e 6**).

Valutati secondo secondo la tabella A6 (“*Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale tecnico pratico (ITP) nella scuola secondaria di primo e secondo grado*”) allegata all’Ordinanza n° 60/2020 MIUR, tali titoli avrebbero comportato il conseguimento di 4 punti, e nello specifico:

- 3 punti per la Laurea Magistrale in “*pubblicità, editoria e creatività d’impresa*”, da valutarsi ai sensi del paragrafo B, sezione B1 della tabella A/6;
- 1 punto per il Master di Primo Livello in “*Metodologie Didattiche, Psicologiche, Antropologiche e Teoria e Metodi di Progettazione*”, da valutarsi ai sensi del paragrafo B, sezione B15 della tabella A6.

f) In data 03.09.2020, pertanto, l’Ambito territoriale di Modena ha pubblicato le graduatorie relative ai punteggi conseguiti per le classi di concorso B003 e B012, che oggi si impugnano (**doc. 2**).

Nell’ambito della valutazione dei titoli ulteriori rispetto a quello necessario per l’accesso alla graduatoria di riferimento, difatti, alcun punteggio è stato attribuito al sig. Alboresi, così come attesta il valore numerico (0,00) riportato in entrambe le colonne di riferimento per “*punteggio altri titoli valutabili*” (sia per B003 che per B012).

L’Ambito Territoriale modenese, pertanto, ha **erroneamente** attribuito al ricorrente i seguenti punteggi complessivi:

- 29, per la classe di concorso B003.
- 34, per la classe di concorso B012;

41121 MODENA, Via Emilia Est n. 25
TEL: 059/934968 FAX :059/ 4279033
e-mail: studio@studiolegaletp.com

P.E.C. (Posta Elettronica Certificata):
emanuel.tranchino@ordineavvmodena.it
francesco.poliselli@ordineavvmodena.it
gabriele.perna@ordineavvmodena.it

g) Codesti punteggi, tuttavia, avrebbero dovuto essere **aumentati di quattro punti ciascuno**, atteso il punteggio attribuito dalla summenzionata tabella A/6 ai titoli in possesso del ricorrente ed ulteriori rispetto a quello necessario per l'accesso in graduatoria.

h) In data 03.09.2020, avuto contezza di quanto sopra, il sig. Alboresi ha proposto due distinti atti di reclamo nei confronti dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia – Romagna, Ambito Territoriale di Modena – Ufficio VIII, mediante i quali ha richiesto la revisione in autotutela delle GPS relative alle classi di concorso B003 e B012 e così l'attribuzione dei seguenti punteggi (**doc. 7**):

- 33 per la classe di concorso B003;
- 38 per la classe di concorso B012.

L'Ambito Territoriale di Modena, tuttavia, non ha fornito alcun riscontro ai predetti reclami.

i) In data 20.10.2020, il ricorrente – per il tramite dei sottoscritti difensori – ha proposto istanza indirizzata all'Ambito Territoriale di Modena e finalizzata alla **revisione in autotutela** delle GPS relative alle classi di concorso B003 e B012, giusta attribuzione dei predetti punteggi (38 per la classe di concorso B012 e 33 per la classe di concorso B003) (**doc. 8**).

Contestualmente, il ricorrente ha formulato istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. L. 241/90, finalizzata ad accedere, visionare ed estrarre copia di tutti gli atti del procedimento di attribuzione del punteggio al sig. Alboresi, con specifico riferimento a schede e/o documenti di valutazione dei titoli dichiarati.

La ragione di codesta ultima istanza è da rinvenirsi nell'art. 8 dell'Ordinanza Ministeriale n° 60/2020, il quale attribuisce a “*scuole polo*” l'attività valutativa dei titoli dichiarati e del punteggio proposto dal sistema informatico.

l) In data 23.10.2020, l'Ambito Territoriale di Modena ha riscontrato la predetta comunicazione, sostenendo: “*Quanto alla richiesta di revisione, lo scrivente Ufficio si riserva ogni determinazione all'esito dell'esame della documentazione fornita nell'interesse del Sig. Alboresi.*” (**doc. 3**).

Contestualmente, il predetto Ambito Territoriale ha comunicato di non poter evadere l'istanza di accesso agli atti incidentalmente formulata, in quanto – si legge – “*nessuna scheda/documento di valutazione dei titoli dichiarati così come nessun atto afferente al procedimento di attribuzione del punteggi è nella disponibilità delle scrivente Ufficio, non*

41121 MODENA, Via Emilia Est n. 25
TEL: 059/934968 FAX :059/ 4279033
e-mail: studio@studiolegaletp.com

P.E.C. (Posta Elettronica Certificata):
emanuel.tranchino@ordineavvmodena.it
francesco.poliselli@ordineavvmodena.it
gabriele.perna@ordineavvmodena.it

risultando la formazione dei predetti atti necessaria ai fini dell'attività di verifica delle domande né prescritta dalla normativa vigente in materia."

m) Successivamente, non è pervenuto alcun riscontro formale sulla richiesta di revisione del punteggio attribuito – per le classi B003 e B012 – al sig. Alboresi, il quale si trova costretto a radicare così il presente procedimento, basato sulle seguenti ragioni di

DIRITTO

I- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA 6/A ALLEGATA ALL'ORDINANZA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA N° 60 DEL 10.07.2020.

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO.

Brevemente, si evidenzia che la costituzione delle GPS è attualmente disciplinata dall'Ordinanza Ministeriale n° 60 del 10.7.2020, stabilente che *“ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti [...]”* (art. 3, comma 3).

L'art. 7, comma 12, della predetta Ordinanza ministeriale precisa poi che gli aspiranti dichiarano, nelle forme di cui agli art. 46 e 47 DPR 445/2000, tutti i titoli posseduti e dei quali chiedono la valutazione *“senza produrre alcuna certificazione”*, con la sola eccezione dei titoli di studio conseguiti all'estero, della dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all'estero per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera e dei servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell'Unione Europea ovvero in altri Paesi.

L'art. 8, inoltre, afferma che *“il sistema informatico preposto alla raccolta delle domande formulava una proposta di punteggio”* (comma 4) e che *“gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni”* (comma 5).

In caso di difformità tra i titoli dichiarati e quelli effettivamente posseduti, infine, l'art. 8, comma 6, impone ai dirigenti di procedere *“alla relativa rettifica del punteggio”*.

La scansione procedimentale sottesa alla valutazione dei titoli vantati, pertanto, è la seguente:

41121 MODENA, Via Emilia Est n. 25
TEL: 059/934968 FAX :059/ 4279033
e-mail: studio@studiolegaletp.com

P.E.C. (Posta Elettronica Certificata):
emanuel.tranchino@ordineavvmodena.it
francesco.poliselli@ordineavvmodena.it
gabriele.perna@ordineavvmodena.it

- gli aspiranti presentano la domanda di immissione in graduatoria *“senza produrre alcuna certificazione”* e dichiarando semplicemente il possesso dei titoli necessari;
- in seguito, il sistema informatico incaricato di raccogliere le domande formula una proposta di punteggio, mentre gli uffici scolastici provinciali procedono materialmente alla *“valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso”*;
- in caso di difformità tra i titoli dichiarati e quelli posseduti, gli stessi uffici scolastici provinciali devono rettificare il punteggio attribuito all’aspirante.

Tanto premesso, nel caso di specie, il sig. Alboresi lamenta la **mancata attribuzione di quattro punti di punteggio** relativi alla graduatoria GPS per le classi di concorso B003 e B012, ove il ricorrente ha totalizzato:

- 34 punti per la classe di concorso B012;
- 29 punti per la classe di concorso B002.

In data 10.07.2020, il MIUR ha pubblicato l’Ordinanza ministeriale n° 60, con allegata la tabella A/6, denominata *“Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale tecnico pratico (ITP) nella scuola secondaria di primo e secondo grado”* e costituente parte integrante della stessa Ordinanza, ai sensi del relativo art. 8.

La sezione B di codesta tabella attribuisce:

- n° 3 punti per *“Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di II livello che non costituisce il titolo di accesso di cui al punto A.1, per ciascun titolo”* (**doc. 5, paragrafo B.1**);
- n° 1 punto per *“Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici, per ciascun titolo”* (**doc. 5, paragrafo B.15**).

Trattasi, in sostanza, di titoli ulteriori rispetto a quello necessario per l’accesso alla graduatoria di interesse, tuttavia valutabili ai fini del conseguimento del relativo punteggio. Secondo la predetta tabella A/6 allegata all’Ordinanza ministeriale del MIUR n° 60/2020, pertanto, **al sig. Alboresi avrebbero dovuto essere attribuiti quattro punti relativi ai titoli posseduti dal ricorrente e ulteriori rispetto a quello necessario per l’accesso.**

Nello specifico:

41121 MODENA, Via Emilia Est n. 25
TEL: 059/934968 FAX :059/ 4279033
e-mail: studio@studiolegaletp.com

P.E.C. (Posta Elettronica Certificata):
emanuel.tranchino@ordineavvmodena.it
francesco.poliselli@ordineavvmodena.it
gabriele.perna@ordineavvmodena.it

- 3 punti per la Laurea Magistrale in *“pubblicità, editoria e creatività d’impresa”*, dal ricorrente conseguita, il 12.04.2017, presso Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

- 1 punto per il Master di Primo Livello in *“Metodologie Didattiche, Psicologiche, Antropologiche e Teoria e Metodi di Progettazione”*, conseguito al termine dell’anno accademico 2017/2018 e presso Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.

Come evidenziato in fatto, il sig. Alboresi ha **puntualmente indicato** detti titoli nelle sezioni riportate a pagina 5 e 6 della domanda, intitolate *“Titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso – Punto B”* (**doc. 6, pagg. 5 e 6**).

I relativi punteggi, tuttavia, non sono stati attribuiti al ricorrente, così come agevolmente dimostrato dal punteggio di 0,00 riportato – per entrambi le classi di concorso B003 e B012 – nella colonna della graduatoria all’uopo denominata *“punteggio ulteriori titoli valutabili”*.

Nonostante l’errore di attribuzione, l’Ambito Territoriale di Modena si è rifiutato di procedere a revisionare in via di autotutela i punteggi attribuiti ad Alboresi per le suddette classi di concorso, che **dovrebbero essere i seguenti**:

- 38, per la classe di concorso B012;
- 33, per la classe di concorso B003.

La mancata considerazione dei titoli ulteriori dichiarati dal ricorrente, pertanto, integra una violazione della tabella 6/A allegata all’Ordinanza Ministeriale n° 60/2020, che – come osservato in precedenza – avrebbe dovuto determinare l’applicazione dei seguenti punteggi:

- 3 punti per la Laurea Magistrale in *“pubblicità, editoria e creatività d’impresa”*;
- 1 punto per il Master di Primo Livello in *“Metodologie Didattiche, Psicologiche, Antropologiche e Teoria e Metodi di Progettazione”*.

**II- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 7 E 8 DELL’ORDINANZA MINISTERIALE DEL MIUR N. 60/2020, IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE.
ECESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO.**

**41121 MODENA, Via Emilia Est n. 25
TEL: 059/934968 FAX :059/ 4279033
e-mail: studio@studiolegaletp.com**

P.E.C. (Posta Elettronica Certificata):
emanuel.tranchino@ordineavvmodena.it
francesco.poliselli@ordineavvmodena.it
gabriele.perna@ordineavvmodena.it

Per tuziorismo, questa difesa intende contestare anche il contenuto della comunicazione ricevuta a mezzo PEC dai sottoscritti difensori il 23.10.2020, impugnata per quanto occorrer possa e mediante il quale l'Ambito Territoriale di Modena si è riserva ogni determinazione in ordine alla richiesta di revisione in autotutela delle GPS, all'esito dell'esame della documentazione fornita nell'interesse del Sig. Alboresi (testualmente: *"Quanto alla richiesta di revisione, lo scrivente Ufficio si riserva ogni determinazione all'esito dell'esame della documentazione fornita nell'interesse del Sig. Alboresi."*) (**doc. 3**).

Come osservato nel motivo che precede, tuttavia, la scansione procedimentale relativa alla valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti è la seguente:

- ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate all'uopo previste (art. 3, comma 3);
- gli aspiranti, pertanto, presentano la domanda di immissione in graduatoria *"senza produrre alcuna certificazione"* e **dichiarando semplicemente** il possesso dei titoli necessari (art. 7, comma 12);
- in seguito, il sistema informatico incaricato di raccogliere le domande formula un proposta di punteggio, mentre gli uffici scolastici provinciali procedono materialmente alla *"valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso"* (art. 8, commi 4 e 5);
- in caso di difformità tra i titoli dichiarati e quelli posseduti, gli stessi uffici scolastici procedono a rettificare il punteggio attribuito all'aspirante (art. 8, comma 6).

Tanto premesso, è evidente che la domanda di immissione nelle GPS non doveva essere accompagnata da alcuna certificazione afferente il possesso di titoli, visto che il controllo sul relativo possesso è demandato ad una fase successiva, di competenza dell'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro (testualmente, l'art. 8, commi 7 e 8, dell'Ordinanza ministeriale n° 60/2020: *"7. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. 8. All'esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari*

41121 MODENA, Via Emilia Est n. 25
TEL: 059/934968 FAX :059/ 4279033
e-mail: studio@studiolegaletp.com

P.E.C. (Posta Elettronica Certificata):
emanuel.tranchino@ordineavvmodena.it
francesco.poliselli@ordineavvmodena.it
gabriele.perna@ordineavvmodena.it

per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020.").

Per questa ragione, è evidentemente illegittima la decisione comunicata dall'Ambito Territoriale di Modena a mezzo PEC, in data 23.10.2020, ove l'Ufficio – con riferimento alla richiesta di revisione in autotutela del punteggio attribuito al ricorrente per le classi di concorso B003 e B012 - *“si riserva ogni determinazione all'esito dell'esame della documentazione fornita nell'interesse del Sig. Alboresi.”*

Secondo la scansione procedimentale prevista dall'Ordinanza n° 60/2020, difatti, il controllo sui titoli posseduti dal ricorrente non spetta all'Ambito Territoriale di Modena, ma piuttosto all'istituzione scolastica presso la quale egli eventualmente stipulerà il primo rapporto di lavoro, che comunicherà i risultati all'Ufficio scolastico provinciale.

Prima di codesta verifica, la predetta Ordinanza ministeriale impone all'Ufficio scolastico provinciale di rettificare il punteggio attribuito all'aspirante, *“in caso di difformità tra i titoli dichiarati e quelli posseduti”* (art. 8, comma 6).

L'errore commesso nel caso di specie, tuttavia, non concerne una difformità tra i titoli dichiarati e quelli posseduti, ma piuttosto la mancanza di valutazione di titoli puntualmente dichiarati.

Effettivamente, l'ipotesi in questione non è contemplata dall'Ordinanza n° 60/2020, ma – a parer di chi scrive – **l'obbligo di attribuire il punteggio corretto in via di autotutela discende dai principi fondamentali dell'Ordinamento ed in particolare del Diritto Amministrativo, primi tra tutti i principi di imparzialità e buon andamento sanciti ex art. 97 della Costituzione.**

Per questa ragione, non può che essere illegittima la scelta di riservarsi ogni decisione sulla richiesta di revisione dei punteggi in autotutela *“all'esito dell'esame della documentazione fornita nell'interesse del Sig. Alboresi.”*

L'Ordinanza ministeriale n° 60/2020, difatti, non prevede una valutazione diretta da parte dell'Ufficio scolastico provinciale, ma una valutazione successiva all'istituzione scolastica presso la quale l'aspirante eventualmente stipulerà il primo rapporto di lavoro, che a sua volta comunicherà i risultati all'Ambito Territoriale di riferimento.

Attendere una valutazione da parte dell'Ufficio Scolastico di riferimento, tuttavia, implicherebbe la stipulazione di un rapporto di lavoro che – senza la corretta attribuzione del punteggio spettante al ricorrente – potrebbe avvenire solo in caso di scorrimento delle

**41121 MODENA, Via Emilia Est n. 25
TEL: 059/934968 FAX :059/ 4279033
e-mail: studio@studiolegaletp.com**

P.E.C. (Posta Elettronica Certificata):
emanuel.tranchino@ordineavvmodena.it
francesco.poliselli@ordineavvmodena.it
gabriele.perna@ordineavvmodena.it

graduatorie di interesse fino alla posizione attualmente ricoperta da Alboresi (e, così, sulla base di punteggi errati).

Tale situazione, pertanto, avrebbe un effetto enormemente pregiudicante per il ricorrente.

Da qui, l'illegittimità di quanto comunicato dall'Ambito Territoriale di Modena a mezzo di comunicazione a mezzo PEC del 23.10.2020, impugnata per quanto occorrer possa.

ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi di ricorso che precedono, attesa l'evidenza della mancata attribuzione al ricorrente del punteggio per gli "*ulteriori titoli valutabili*" stabiliti ex tabella A/6 allegata all'Ordinanza ministeriale del MIUR n° 60/2020.

Il *periculum in mora* è *in re ipsa* rappresentato dalla possibilità di vedersi scavalcato – per quel che riguarda le supplenze da attribuirsi a cura dell'Ambito Territoriale di Modena – da tutti coloro che risultano meglio posizionati nella graduatoria di interesse, e nello specifico:

- da coloro che, nella classe di interesse B003, risultano aver totalizzato un punteggio compreso tra 29 e 33, e dunque i signori collocati ai posti 127, 126, 125, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 118, 117, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 110, 109, 108;
- da coloro che, nella classe di interesse B012, risultano aver totalizzato un punteggio compreso tra 34 e 38, e dunque i signori collocati ai posti 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39 e 38.

Nelle more del giudizio, il sig. Alboresi rischia pertanto di subire un enorme danno lavorativo, in punto di perdita di compensi per l'impiego e – soprattutto – di **punteggio relativo ai titoli di servizio**, che fa assumere al pregiudizio vantato da Alboresi il carattere dell'**irreparabilità**.

Il ricorrente, pertanto, chiede che il TAR adito disponga – in via cautelare ed interinale – l'ammissione con riserva nelle graduatorie impugunate con la posizione derivante dall'applicazione del punteggio legittimo, ovverosia:

- 38, per la classe di concorso B012;
- 33, per la classe di concorso B003.

In via subordinata, si chiede l'emanazione di qualsivoglia misura cautelare ritenuta parimenti idonea dal giudice adito, affinché il sig. Alboresi possa scongiurare il grave danno lavorativo poc'anzi esplicitato.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

41121 MODENA, Via Emilia Est n. 25
TEL: 059/934968 FAX :059/ 4279033
e-mail: studio@studiolegaletp.com

P.E.C. (Posta Elettronica Certificata):
emanuel.tranchino@ordineavvmodena.it
francesco.poliselli@ordineavvmodena.it
gabriele.perna@ordineavvmodena.it

Ai sensi dell'art. 41, comma 4, del C.P.A. il sottoscritto difensore, visto l'elevato numero di controinteressati ovvero dei docenti inseriti nelle graduatorie GPS e d'istituto e la enorme difficoltà a reperire i rispettivi indirizzi, nonché la elevata dispendiosità in termini economici, chiede di essere autorizzata alla notifica per pubblici proclami.

Il ricorso è stato notificato a due soli controinteressati presenti nelle graduatorie impugnate (uno per ciascuna classe di concorso, B003 e B012), tuttavia considerato l'elevato numero dei persone che possono qualificarsi come controinteressate, questa difesa propone formale istanza di essere autorizzata alla notifica del presente ricorso mediante pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti potenziali controinteressati secondo le modalità che saranno prescritte dal Giudice Amministrativo adito.

Per i motivi dedotti, con riserva di meglio illustrarli ed altri indicarne, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

piaccia all'Onorevole T.A.R. dell'Emilia Romagna, sede di Bologna, così provvedere:

ANNULLARE gli atti impugnati nella parte in cui collocano il ricorrente in posizioni deteriori rispetto a quelle spettanti di diritto, come specificato in ricorso;

ACCERTARE il diritto di Luca Alboresi a vedersi riconosciuto il punteggio di 33 con riferimento alla graduatoria GPS relativa alla classe di concorso B003, e di 38 con riferimento alla graduatoria GPS relativa alla classe di concorso B012 e, per l'effetto

CONDANNARE l'Ufficio Scolastico per l'Emilia Romagna, Ambito Territoriale di Modena, Ufficio VIII, a rettificare le posizioni in graduatoria GPS del ricorrente per le classi di concorso B003 e B0012, giusta attribuzione dei punteggi rettificati di 33 per la classe di concorso B003, e 38 per la classe di concorso B012.

Con condanna alle spese, competenze ed onorari di giudizio e con riserva di motivi aggiunti.

Ai fini del contributo unificato di cui alla legge 488/99, il ricorso che precede ha valore indeterminabile e concerne materia di pubblico impiego, e parte ricorrente è esente dal versamento per situazione reddituale autocertificata che si allega al presente fascicolo telematico (doc. 8)

41121 MODENA, Via Emilia Est n. 25
TEL: 059/934968 FAX :059/ 4279033
e-mail: studio@studiolegaletp.com


P.E.C. (Posta Elettronica Certificata):
emanuel.tranchino@ordineavvmodena.it
francesco.poliselli@ordineavvmodena.it
gabriele.perna@ordineavvmodena.it

Si allegano documenti come da separato foliaro.

Con osservanza.

Modena, Bologna, 28.10.2020.

Avv. Francesco Poliselli



Avv. Emanuel Tranchino

Si dichiara che la copia analogica notificata a mezzo UNEP è conforme all'originale digitale, che verrà depositato in giudizio.

Avv. Francesco Poliselli

Avv. Emanuel Tranchino

41121 MODENA, Via Emilia Est n. 25
TEL: 059/934968 FAX :059/ 4279033
e-mail: studio@studiolegaletp.com

P.E.C. (Posta Elettronica Certificata):
emanuel.tranchino@ordineavvmodena.it
francesco.poliselli@ordineavvmodena.it
gabriele.perna@ordineavvmodena.it